



CITTA' DI BOJANO

(Provincia di Campobasso)

Piazza Roma,153- 86021 Bojano (CB)

ORDINANZA N.R.G. 33 DEL 16 SETTEMBRE 2021

OGGETTO: LIMITAZIONE DEGLI ORARI DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DA ASPORTO, DI DIFFUSIONI SONORE ED ALTRE MISURE A TUTELA DEL DECORO E DELLA SICUREZZA URBANA.

IL SINDACO

Premesso:

- che il centro urbano cittadino, da lungo tempo è interessato, specie nelle ore notturne e specie nel corso della stagione estiva, da fenomeni di disturbo della quiete pubblica derivanti dalla presenza di persone, soprattutto in prossimità di locali esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, oltre che di generi alimentari;
- che il fenomeno è collegabile all'uso ed abuso di sostanze alcoliche, che alterando le funzioni psichiche dei consumatori, infonde l'adozione di comportamenti assolutamente disdicevoli e tali da minare la tranquillità, il diritto al riposo dei residenti con effetti negativi sulla qualità urbana e sulle condizioni di vivibilità degli spazi pubblici, spesso interessati da fenomeni di abbandono di rifiuti quali contenitori in plastica e vetro, con ulteriore detrimento al decoro e alla sicurezza dei luoghi;
- che al consumo di alcool si associano anche fenomeni di consumo di sostanze stupefacenti, viepiù agevolati nelle ore notturne;

considerato:

-che i provvedimenti più recenti connessi al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno consentito la riapertura delle suddette attività senza limitazioni di orario, né di altra natura, se non la consueta osservanza delle norme ancora vigenti in ordine all'adozione ed uso dei dispositivi di protezione individuale nonché di norme comportamentali circa il divieto di assembramenti;

-che a seguito delle riaperture, sono pervenute all'Amministrazione comunale, molteplici segnalazioni, sia in ordine alla richiesta di interventi tesi a migliorare la pulizia e salubrità ambientale, sia e soprattutto in ordine alle gravi alterazioni della quiete pubblica per la presenza di rumori molesti, schiamazzi e altri comportamenti, perlopiù riferibili alla stagione estiva in orari serali e notturni e in particolare, limitatamente ad alcune specifiche zone della città;

-che il fenomeno è altresì largamente provato dai numerosi interventi delle forze dell'ordine, sovente allertate dalla stessa popolazione residente, che hanno riscontrato molteplici violazioni legate a tutti i fenomeni poc'anzi descritti;

dato atto che la vendita di bevande alcoliche, anche da asporto, ed il loro consumo talvolta eccessivo sulle aree pubbliche, oltre ai sopra evidenziati fenomeni lesivi del decoro cittadino e dell'igiene urbana, sono spesso fonte di assembramento di giovani in più punti del territorio, in spregio anche alle disposizioni e linee guida di prevenzione e contrasto dell'epidemia da Covid-19, che raccomandano una distanza di sicurezza interpersonale;

considerate altresì le recenti notizie diffuse a mezzo stampa circa ripetuti episodi di disturbo della quiete pubblica tali da arrecare pregiudizio alla vivibilità e sicurezza urbana, specie nelle ore notturne

preso atto che è necessaria una limitazione degli orari di apertura al pubblico di pubblici esercizi di alimenti e bevande;

considerato altresì che è necessario adottare una regolamentazione in ordine alla somministrazione all'esterno dei locali che tenga conto delle richiamate esigenze di tutela dell'igiene, del decoro urbano e della sicurezza, prevedendo misure volte al contenimento dei rifiuti stradali e di ogni altro fenomeno ad essa collegato;

visto il Decreto-Legge 18 maggio 2021, n. 65;

visto il D.P.C.M. 14.11.1997; **vista** la Legge regionale 27.09.1999, n. 33;

richiamato l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; **richiamato** il regolamento di polizia urbana;

ORDINA

1) **per ragioni di sicurezza e decoro urbano, il divieto di vendita da asporto in contenitori di vetro**, di bevande alcoliche e analcoliche, tra le 22:30 e le 06:00 del giorno successivo;

2) nel rispetto della normativa afferente gli impatti acustici di cui al D.P.C.M. del 14/11/1997, le diffusioni sonore all'interno di pubblici esercizi e/o in aree esterne sono consentite fino alle ore 24.00

3) il divieto della **vendita da asporto** di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da parte di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, pub, gelaterie, yogurterie ed esercizi affini), attività artigianali con vendita anche da asporto, circoli privati, attività di commercio ambulante, nonché tramite distributori automatici, dalle ore 24:00 alle ore 6:00 del giorno successivo;

4) che gli esercizi commerciali di vendita di generi alimentari osservino l'orario di chiusura entro le ore 21:30

5) il **divieto** di detenzione e consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione sulle aree pubbliche, compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico, dalle ore 24:00 alle ore 06:00;

DISPONE

che la presente ordinanza entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio ed avrà durata fino al 30/11/2021;

che la presente venga trasmessa a S.E. il Prefetto di Campobasso, a S.E. Questore di Campobasso, al Comando di Polizia Locale di Bojano, alla Caserma dei Carabinieri di Bojano e all'ufficio stampa del Comune perché ne venga data la massima diffusione.

AVVERTE CHE

le violazioni agli obblighi stabiliti dalla presente ordinanza, saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, con salvezza delle eventuali disposizioni sanzionatorie contenute in specifiche norme legislative o regolamentari ovvero di quelle richiamate dalla normativa per il superamento delle emissioni acustiche;

avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni, decorrenti sempre dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO

